

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno **sette**, del mese di **Ottobre**, dell'anno **duemilaventi**, alle **ore diciannove e trenta**, presso la sede sociale dell'Associazione di Volontariato denominata "Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Milazzo", più brevemente conosciuta anche come "Centro di Solidarietà di Milazzo", sita in Milazzo, prov. di Messina, in via Umberto I n° 160 (ex n.128), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, indetta con regolare avviso scritto emesso dal Presidente dell'Associazione Riccardo Tringali in data 16 settembre 2020, confermato anche tramite messaggio web, e fatto pervenire per le vie brevi a tutti i soci che hanno controfirmato per ricevuta.

Sono personalmente presenti i seguenti soci:

Nome: **Riccardo** Cognome: **Tringali**
nato il **12/12/1947** a **Giarre (CT)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Tenente La Rosa n° 40 (ex n.36)
C.F.: **TRNRCCR47T12E017T**

Nome: **Alfonsina** Cognome: **Brucato**
nata il **05/02/1949** a **Santo Stefano (ME)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Ciantro, Coop. "Nuova Milazzo Uno"
C.F.: **BRCLNS49B45I370Z**

Nome: **Franco** Cognome: **Spadaro**
nato il **05/03/1960** a **Santa Lucia del Mela (ME)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Erta San Domenico n° 27
C.F.: **SPDFNC60C05I220G**

Nome: **Enrica Tindara** Cognome: **Aloi**
nata il **10/07/1965** a **Milazzo (ME)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Enrico Cosenz n° 84
C.F.: **LAONCT65L50F206D**

Nome: **Teresa** Cognome: **Fanizza**
nata il **20/10/1965** a **Sidney (Australia)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via On. Recupero n° 22
C.F.: **FNZTRS65R60Z700Q**

Nome: **Filippo** Cognome: **Catalfamo**
nata il **14/05/1959** a **Milazzo (ME)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Feliciata n° 26 bis
C.F.: **CTLFPP59E14F206N**

Nome: **Tindara Patrizia** Cognome: **La Malfa**
nata il **09/09/1964** a **Milazzo (ME)**
residente in **Milazzo** prov. di **Messina**
via Tenente Tito Minniti n° 16
C.F.: **LMLTDR64P49F206F**

Presiede l'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, il Presidente dell'Associazione Sig.r Riccardo Tringali, la quale nomina come Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Tindara Patrizia La Malfa con funzione di segretario ed estensore del relativo verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'Assemblea in quanto correttamente convocata ed osservato che è andata deserta l'Assemblea in prima convocazione, considerato che sono presenti in persona n° 7 soci su un totale di n° 7 soci iscritti, rilevato che il numero dei soci presenti oppure rappresentati è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'Associazione di Volontariato denominata "Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Milazzo" validamente costituita.

Il Presidente precisa che conformemente alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea l'Ordine del giorno è costituito dai seguenti punti:

1. Modifica tipologia associativa da Organizzazione di Volontariato (ODV) ad Associazione di

Promozione Sociale (APS);

2. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017;

3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dei punti esposti, il Presidente chiarisce che il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) richiede a tutte le organizzazioni no profit, che intendono conseguire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS), la modifica degli statuti, per adeguarli alle nuove norme di legge e, nel momento in cui sarà istituito con apposito decreto, poter essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tal riguardo il Presidente fa presente che le attività specifiche dell'Associazione sono riconducibili a promozione sociale, inserimenti lavorativi, aiuto materiale agli indigenti, educazione dei giovani, accompagnamento degli anziani, attività culturali, che per il mutato contesto socio economico sono rivolti anche a soggetti interni dell'Associazione. La presa d'atto di tale condizione porta, sollecitati dall'obbligo di modifica dello statuto, a ritenere utile, per meglio perseguire gli scopi sociali, di modificare la tipologia da Organizzazione di Volontariato (ODV) in Associazione di Promozione Sociale (APS) in quanto l'Associazione svolge attività di promozione sociale degli utenti, anche interni, che ad essa si rivolgono per trovare una risposta ai bisogni di cui necessitano. Riguardo la modifica dello statuto si ricorda che è stata inviata ai soci, in via preventiva, una bozza preliminare per poterla visionare e suggerire eventuali aggiunte, modifiche, correzioni e integrazioni.

Si procede, quindi, con la lettura del nuovo Statuto.

Completata la lettura, il Presidente chiede ai soci di esprimersi e votare sui punti all'ordine del giorno trattati, ovvero la modifica della tipologia di associazione da ODV in APS con la relativa modifica dello statuto, per adeguarlo alle nuove normative.

I soci esprimono il loro parere favorevole sia sulla modifica della tipologia dell'Associazione da ODV ad A.P.S., sia sul testo e i contenuti del nuovo Statuto sottoposto all'esame e che si allega al presente verbale.

Inoltre, i Soci deliberano in Assemblea, unanimemente, quanto segue:

- 1) Mantenere il Consiglio Direttivo di n.3 membri;
- 2) Confermare il Consiglio Direttivo e le Cariche individuate nell'Assemblea del 15 settembre 2020;
- 3) Rinunciare per il primo triennio alla nomina dell'Organo di controllo previsto all'art.18 del nuovo Statuto;
- 4) Conferire al Presidente ogni potere riguardo le azioni da compiere, per adempiere agli obblighi di legge, in merito a registrazioni e comunicazioni derivanti dagli atti prodotti nella presente Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione e Presidente dell'Assemblea Sig.r Riccardo Tringali, alle ore 20.15 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo Statuto dell'Associazione firmato dai Soci.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Uffici Tributarie

27/10/2020 1310 Serie 3
Esatti G. DOPA
Riccardo Tringali
Presidente

A
27.10.2020
1310 3
[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO DI SOLIDARIETA' DI MILAZZO - APS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituito conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile, al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (di seguito detto "Codice") e s.m.i. e con riferimento al D.P.R. 361/2000 inerente il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, l'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI MILAZZO - APS", siglabile brevemente "C.d.S. di Milazzo" (di seguito denominata "Associazione").
2. L'Associazione per meglio perseguire gli scopi sociali è costituita nella forma giuridica di A.P.S., conformemente alle possibilità concesse in sede di adeguamento statutario previsto dal Codice. Essa deriva dall'Associazione di Volontariato "Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Milazzo", costituita nel 2011 e con sede sociale in Milazzo, Via Umberto I n.160 (ex n.128), della quale conserva la sede e la titolarità di diritti, convenzioni, protocolli di intesa, crediti e debiti finanziari e in natura verso Privati e Organismi dello Stato.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
4. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "APS" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Inoltre, la denominazione dell'Associazione sarà successivamente e automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), dalla data successiva all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
6. L'Associazione può operare nell'intero territorio nazionale e prevalentemente nell'ambito della Regione Siciliana. Essa ha sede legale nel Comune di Milazzo, sito nella Provincia di Messina.
7. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. Il trasferimento sarà comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è registrata e/o iscritta.
8. Con delibera dell'Assemblea possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'Estero.
9. La durata dell'Associazione è di 99 anni. Essa può essere sciolta anticipatamente, oppure prorogata, con deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista dal successivo art.14 com.5.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione e della Legislazione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione ispira la sua opera alla Dottrina Sociale della Chiesa.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, con tutte le cariche elettive, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
3. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a. Incentivare il ruolo dei giovani quali attori determinanti nell'attivazione di processi orientati al cambiamento e l'attivazione di sinergie come leva della coesione e dello sviluppo sociale.
 - b. Coinvolgimento attivo nel tessuto economico e sociale di tutti coloro che hanno minori opportunità o che sono in condizioni di emarginazione o che si confrontano con ostacoli economici, sociali, geografici, educativi, informativi, di salute.
 - c. Risposta ai bisogni umani: materiale, alimentare, sanitario, morale, occupazionale, formativo, educativo, culturale, di autorealizzazione.
 - d. Accompagnamento ai bisogni della famiglia e delle famiglie.
 - e. Promozione di opportunità di apprendimento non formale.
 - f. Rafforzamento delle competenze personali e sociali, del pensiero critico e analitico, della creatività e della capacità di soluzione dei problemi, a partire dai giovani.
 - g. Soluzioni per la creazione di percorsi di educazione alla cittadinanza anche europea, all'esercizio delle libertà fondamentali e dei doveri civici e alla legalità.
 - h. Diffusione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani.
 - i. Sostegno alla ricerca scientifica nell'ambito sociale.
 - j. Promozione di opportunità di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente.
 - k. Valorizzazione del territorio e del paesaggio.
 - l. Creazione di dimore e alloggi finalizzati a scopi sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
 - m. Utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
 - n. Raccolta, trasformazione, conservazione e distribuzione nell'ambito della filiera agroalimentare, con finalità sociale.

- o. Promozione di stili di vita, mobilità, lavoro, produzione e consumo sostenibili.
- p. Creazione di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l'aggregazione, anche dei giovani.
- q. Sviluppo della cultura della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile, in particolare tra i giovani.
- r. Diffusione della cultura dell'economia circolare, della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile.
- s. Promozione di opportunità di soluzioni e servizi per una maggiore autonomia economica e sostanziale dei giovani, anche nell'ambito della creazione d'Impresa.
- t. Promozione di attività di cooperazione internazionale e di amicizia fra gli uomini, le donne e i popoli.

Articolo 3 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a. Interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "a" del Codice;
- b. Prestazioni socio-sanitarie, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "c" del Codice;
- c. Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "d" del Codice;
- d. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "e" del Codice;
- e. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "f" del Codice;
- f. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "h" del Codice;
- g. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "i" del Codice;
- h. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "k" del Codice;
- i. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "l" del Codice;
- j. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "n" del Codice;
- k. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "o" del Codice;
- l. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "p" del Codice;
- m. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "q" del Codice;
- n. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "r" del Codice;
- o. Agricoltura sociale, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "s" del Codice;
- p. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "u" del Codice;
- q. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "v" del Codice;
- r. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "w" del Codice;
- s. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, come meglio specificato all'art.5, c.1, lettera "z" del Codice.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'Associazione intende:

- Recuperare le eccedenze alimentari da varie fonti (GDO, attività agricole, ristoranti, rivendite alimentari);
- Distribuire gli alimenti recuperati a persone in bisogno alimentare, direttamente e tramite la sinergia con Enti della Comunità Europea, dello Stato, del Terzo Settore ed Imprese;
- Effettuare Formazione ed Educazione, anche nelle Scuole, inerenti le attività svolte, la cultura del Volontariato, del Dono, del Riutilizzo e contro lo spreco, compresa l'Educazione alimentare;

- Sensibilizzare l'Opinione pubblica agli scopi dell'Associazione, compreso il sostegno materiale e la collaborazione delle persone;
- Organizzare eventi artistici e culturali per sensibilizzare i cittadini sulla cultura del volontariato e dell'Economia circolare e civile;
- Sottoscrivere Associazioni temporanee di Scopo, ovvero associarsi, con altri Enti del terzo settore ed Enti pubblici e privati, per meglio perseguire gli scopi dell'Associazione.
- la promozione, realizzazione e sostegno, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati o del settore non profit, di iniziative, progetti, attività educative, culturali, di istruzione, e assistenza sociale, anche innovativi, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori, ai giovani, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;
- la promozione, realizzazione e sostegno di iniziative, di progetti e attività con particolare riferimento nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed inserimento al lavoro anche mediante laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo sociale;
- interventi, progetti o attività di assistenza o di sostegno alla persona che si trovi a vario titolo in situazioni di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, sociale, di violenza o di emarginazione o integrazione;
- interventi, progetti o attività di assistenza, accoglienza, inserimento o re-inserimento sociale, integrazione rivolte a minori, adulti, persone affette da malattie, da dipendenze, disabili, anziani, persone che versano in situazioni di estrema povertà, persone senza fissa dimora, migranti, stranieri e comunitari, detenuti o persone soggette a misure alternative alla detenzione, persone a vario titolo svantaggiate o persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso la gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, diurne, mense per i poveri, centri di recupero, centri di ascolto, attività di assistenza domiciliare, percorsi di aiuto o sostegno psicologico, azioni di contrasto della discriminazione di genere, offerta di beni e servizi di prima necessità, alloggio sociale, la gestione di centri e attività sportive per la promozione del benessere della persona e l'attuazione di progettualità, anche innovative, in tali ambiti;
- organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, convegni, congressi, cineforum, centri di documentazione; pubblicazione di libri; produzione di audiovisivi; organizzazione di proiezioni e di trasmissioni radiotelevisive e telematiche il tutto in relazione alle attività di interesse generale svolte;
- educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla soluzione non violenta dei conflitti, all'ascolto, alla mondialità e alla interculturalità; organizzazione di corsi di formazione, preparazione e perfezionamento iniziative, attività e progetti di formazione e di aggiornamento del personale scolastico docente e non; realizzazione di ricerche e costituzione di gruppi di studio;
- attività, iniziative e interventi educativi a minori quali doposcuola, aiuto allo studio, sostegno scolastico ed extra-scolastico.
- l'utilizzo a scopo sociale dei beni confiscati;
- la promozione di attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana, mediante l'organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio naturale ed artistico e di soggiorni per attività culturali e sociali o mediante l'organizzazione di attività sportive in genere;
- la realizzazione di attività, progetti e iniziative di beneficenza anche mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- attività di protezione ambientale;
- attività di agricoltura sociale.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti da appositi Decreti ministeriali. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni conformemente a quanto previsto all'art.56 del Codice, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci e Volontari.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo sociale e, nel rispetto del Codice, sono costituiti da:

- Quote associative e contributi dei Soci;
- Erogazioni liberali di Soci, Enti, Aziende e Privati;
- Finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- Entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

- Eredità, donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
- Rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- Rendite patrimoniali;
- Proventi da cessione di beni e servizi resi a Soci e a Terzi;
- Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i..

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

5. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati in apposito registro di inventario di inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Articolo 5 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 56 del Codice sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 6 - Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17 com.5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve essere conforme all'art.36 com.1 del Codice.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il Personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dai Regolamenti eventualmente adottati dall'Associazione.

Articolo 7 - Soci e quota associativa

1. L'Associazione deve essere costituita da Soci il cui numero e la cui composizione è conforme all'art. 35 com.1 del Codice.

2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le A.P.S. che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Il numero dei soci nel caso di persone fisiche non potrà essere inferiore a sette, ovvero nel caso di A.P.S. non potrà essere inferiore a tre. Nel caso di temporanea carenza del numero dei soci, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3. I Soci sono iscritti nell'apposito Registro dei Soci dell'Associazione. L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

4. I Soci contribuiscono all'esistenza dell'Associazione e pertanto versano la quota annuale che è non frazionabile, non rimborsabile, non trasmissibile e non ripetibile per recesso o perdita della qualifica di socio. La quota annua viene fissata in 30,00 € (trenta/00 euro) all'anno e viene versata il 2 gennaio, ovvero il primo giorno lavorativo del mese di gennaio, di ogni anno, in forma anticipata per l'intero anno. La quota associativa può essere modificata tramite assemblea ordinaria dei soci.

5. L'adesione in qualità di Socio dell'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà dei Soci effettuare contributi personali ulteriori rispetto alla quota associativa annuale nella forma di liberalità.

6. I Soci che sono, a loro richiesta, anche volontari dell'Associazione sono iscritti anche nel Registro dei Volontari. In tal caso ai Soci Volontari si applicano anche tutte le norme, i diritti e i doveri dei Volontari.

Articolo 8 - Ammissione ed Esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi

dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente Rappresentante Legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Da parte del richiedente è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere posto in discussione con convocazione entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. All'atto della comunicazione di ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi senza aver assolto l'obbligo del versamento della quota associativa annuale. La decadenza avviene inoltre nel caso in cui il socio, senza giustificati motivi, risulti assente per tre consecutive assemblee.
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato o tramite comunicazione inviata per Posta Elettronica Certificata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6. La perdita della qualità di Socio diventa operante con la relativa annotazione nel Libro soci e comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività.

2. Il Socio non può chiedere una adesione temporanea fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

3. I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare ai lavori delle Assemblee personalmente o per delega;
- esprimere il proprio voto o per delega in ordine all'approvazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, limitatamente a quelle da sottoporre all'Assemblea dei Soci, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

4. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- a Partecipare alle Assemblee;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

5. I Soci che sono anche Volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. In tale condizione valgono, con riferimento al successivo art.10 com.5, le limitazioni alla stipula di contratti di lavoro con l'Associazione e, con riferimento al successivo art.10 com.8, l'assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile.

Articolo 10 - Volontari

1. L'Associazione, inoltre, può avere adesioni di Volontari, non rientranti nella categoria dei Soci. I Volontari sono persone fisiche e possono essere in numero illimitato.

2. I Volontari che svolgono attività non occasionale debbono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari in conformità all'art.17 com.1 del Codice.
3. I Volontari contribuiscono agli scopi dell'Associazione svolgendo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto. La loro azione è svolta per finalità di solidarietà in favore della comunità civile e per il bene comune.
4. I Volontari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ad eccezione di:
- versare la quota annuale;
 - avere informazioni inerenti l'Associazione, ovvero consultare i libri sociali, che sono specifiche dei Soci;
 - partecipare alle Assemblee dei Soci;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
5. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.
6. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Eccezionalmente possono essere rimborsate spese a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I rimborsi spese sono assoggettati alle limitazioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo o dai Regolamenti dell'Associazione. In ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. In ogni caso non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. I Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dall'art.18 del Codice.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea degli Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Art. 12 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri soci.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo, anche elettronico, tale da assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. È possibile partecipare all'Assemblea anche tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione, la proroga della durata o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea si costituisce in forma straordinaria ed è necessaria la presenza dei due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti con metodo elettivo fra i soci. Il numero dei membri è scelto dall'Assemblea e riportato nel relativo verbale. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 16 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, anche coadiuvati, se del caso, da soggetto appositamente incaricato ad assistere l'Associazione nella elaborazione o predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci e dei volontari;
- i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci secondo quanto disposto dall'art. 36 del Codice;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; in tali casi i diritti di cui all'art. 6 com.3 spettano esclusivamente ai soci;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- 5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.
- 7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Il Vice-Presidente

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 20 - Il Segretario ed il Tesoriere

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere, se nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due cariche possono coincidere nella stessa persona.
- 2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la redazione dei Libri sociali nonché del Libro soci e del Registro degli soci che prestano servizio di volontariato.
- 3. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 21 - Organo di Controllo

- 1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30 com.2 del Codice.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed, infine, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dall'art.31 com.1 del Codice, la revisione legale dei conti.

Art. 22 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro dei soci;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 - Esercizio finanziario

1. L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio sociale di ogni Esercizio finanziario è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Codice.

3. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, anche, monocratico di cui all'art. 17 se nominato. Il bilancio d'esercizio va sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.14 com.5 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 com.1 del Codice allorquando istituito.

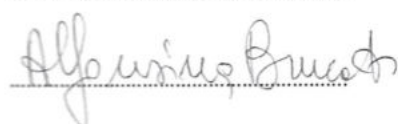
Art. 25 - Disposizioni generali

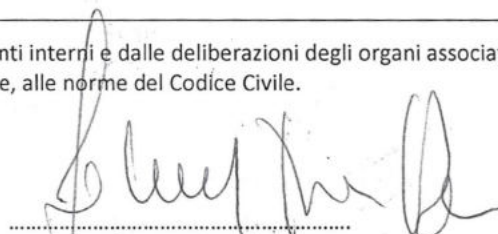
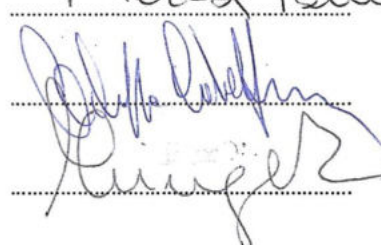
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs n.117 del 3 luglio 2017 e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Firme dei Soci Presenti



Enrico T. Aloi




Teresa Farnice

Luigi